



Silvia Fulvi
NOTAIO

VIA FRATELLI PIOL N. 52
10098 RIVOLI (TO)
T. 011 19877871
studio@notaiofulvi.it

Repertorio n. 10551

Raccolta n. 8280

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE
"EVVIVA ODV"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno otto del mese di novembre

8 novembre 2022

In Rivoli, nel mio studio, in via fratelli Piol n. 52.

Avanti a me Avv. Silvia Fulvi, Notaio in Rivoli, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo,

sono personalmente comparsi i signori:

- **GRIO Michele** nato a Castel Goffredo (MN) il 23 aprile 1977, residente in Villarbasse (TO), via Cesare Pavese n. 2, codice fiscale GRI MHL 77D23 C118X,
- **RIBETTO Paolo** nato a Torino il 15 ottobre 1963, residente in Grugliasco (TO), via Carolina Spanna n. 28, codice fiscale RBT PLA 63R15 L219Q,
- **MINA Lorenzo** nato a Torino il 30 giugno 1965, residente in Grugliasco (TO), piazza Giacomo Matteotti n. 17, codice fiscale MNI LNZ 65H30 L219D,
- **AGRESTI Francesco** nato a Torino il 14 gennaio 1972, residente in Rivoli (TO), corso Susa n. 2/B, codice fiscale GRS FNC 72A14 L219J,
- **GIAMBARRESI Pier Luigi** nato a Rivoli (TO) l' 11 febbraio 1970, residente in Grugliasco (TO), via Ermanno Scali n. 13, codice fiscale GMB PLG 70B11 H355Y,
- **MASSOLA Sabrina** nata a Torino il 10 marzo 1972, residente in Leini (TO), via Giacomo Matteotti n. 25, codice fiscale MSS SRN 72C50 L219Z,
- **PARADISO Mariangela** nata a Rivoli (TO) il 29 dicembre 1962, ivi residente in viale Nuvoli n. 81/15, codice fiscale PRD MNG 62T69 H355Z;
- **PASTORE Marco** nato a Napoli il 14 luglio 1970, residente in Rivoli (TO), via San Pietro n. 16/7, codice fiscale PST MRC 70L14 F839G.

Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io notaio sono certo, con il presente atto convergono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

E' costituita ai sensi del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive integrazioni e modifiche, tra i signori GRIO Michele, RIBETTO Paolo, MINA Lorenzo, AGRESTI Francesco, GIAMBARRESI Pier Luigi, MASSOLA Sabrina, PARADISO Mariangela e PASTORE Marco un'Associazione senza scopo di lucro, denominata **"EVVIVA ODV"**

L'acronimo ODV potrà essere inserito nella denominazione in via automatica ed in relazione con i terzi solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Associazione ha durata illimitata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'art. 18 – Scioglimento dello Statuto sociale allegato al presente atto.

Articolo 2

L'Associazione ha sede in **Rivoli (TO), via fratelli Piol n. 52.**

Articolo 3

L'ODV e' apolitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro ed esercita in via esclusiva o principale una o piu' attivita' di interesse generale per il perseguimento di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale.

Le attivita' che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle attivita' di volontariato degli associati

REGISTRATO A

**Ufficio Territoriale Atti
pubb., Succ. e Rimborsi**

**IVA di
Torino - DP II**

Il 09 novembre 2022

**al n. 52499 serie 1T
esente**

sono, secondo l'art. 5 del D.Lgs 117/2017 le seguenti:

- lett. A: interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n. 104, e alla legge 22 giugno 2016 n. 112, e successive modificazioni;
- lett. C: prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- lett. I: organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo;
- lett. U: beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attivita' di interesse generale a norma del presente articolo;
- lett. W: promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonche' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunita' e delle iniziative di aiuto reciproco, include le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000 n. 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1 comma 266 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale finalita' di solidarieta' sociale nei settori della prevenzione della salute di interesse collettivo in particolare nella cardioprotezione per poter garantire una adeguata informazione attraverso una sensibilizzazione del maggior numero possibile di persone, nonche' nei settori della promozione e organizzazione, educazione, formazione, informazione, anche attraverso l'opera di professionisti sanitari medici e infermieri, di giornate di sensibilizzazione dedicate, in particolare, agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado nell'ambito della promozione alla salute inerenti la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce.

L'associazione si propone inoltre di portare aiuto in tutti gli ambiti alle fasce sociali considerate disagiate o comunque deboli, con particolare attenzione verso l'infanzia, mediante interventi sul territorio istituiti anche in collaborazione con altre associazioni, enti e strutture che operano negli stessi ambiti allo scopo di facilitare la divulgazione e lo scambio di informazioni, metodologie di prevenzione e dati riguardanti le diverse attivita' ai fini della presa di conoscenza e conseguenti comportamenti da adottare.

Per l'attivita' di interesse generale prestata l'organizzazione puo' ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Rientrano negli scopi della Associazione, tra l'altro, le seguenti attivita':

promuovere e organizzare iniziative idonee a favorire la sensibilizzazione sul tema della cardioprotezione mediante interazione tra la Associazione, il sistema della prevenzione della salute nazionale ed internazionale, il sistema educativo e scolastico ed il pubblico;

promuovere e realizzare attivita' di educazione, formazione e informazione nel settore delle malattie cardiovascolari e respiratorie, in favore della popolazione, con particolare attenzione al mondo della scuola ed ai giovani, nel rispetto dei limiti imposti dall'art. 10, comma 5, del D.Lgs. 460/97, anche at-

traverso la prevenzione incidendo sugli stili di vita e sull'ambiente nonché per far conoscere l'importanza dell'intervento in caso di emergenza da parte della popolazione con il primo soccorso, i gesti salva vita quale la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce;

diffondere le informazioni e conoscenze sul tema di prevenzione e di terapie delle malattie cardiovascolari e delle malattie respiratorie croniche, nonché di prevenzione della morte improvvisa cardiaca, in particolare nella scuola e fra i giovani;

sostenere le iniziative e le attività scientifiche nel settore delle malattie cardiovascolari e dell'apparato respiratorio di altre associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni pubbliche e private;

organizzare l'attività diretta di prevenzione e diagnostica attraverso esami di screening e visite sul territorio e/o in ambulatori appositamente allestiti e gestiti in particolare verso i più giovani e i soggetti a rischio di patologie cardiovascolari e dell'apparato respiratorio;

sostenere progetti medici e scientifici, sia di base che clinica, anche in collaborazione con soggetti terzi pubblici e privati;

ideare, sostenere, promuovere, organizzare, finanziare direttamente o indirettamente, iniziative editoriali e/o di comunicazione riguardanti eventi, fatti o espressioni culturali e sociali attinenti lo scopo e le attività della Associazione, utilizzando qualsiasi mezzo di comunicazione ritenuto più opportuno, a livello locale, nazionale o internazionale;

ricevere contributi e sovvenzioni da enti pubblici, territoriali e non, e da soggetti ed enti e società privati, partecipare ad organismi ed enti nazionali ed internazionali;

promuovere la raccolta di fondi e finanziamenti a favore della Associazione ed altri Enti ed Organismi che perseguano scopi analoghi;

amministrare e gestire i beni di cui la Associazione sia proprietaria, locatrice, comodataria, concessionaria o comunque detentrica a qualunque titolo;

stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'acquisto a qualsiasi titolo ed anche tramite assunzione di prestiti e mutui, di beni mobili e immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti pubblici o privati, anche trascrivibili in Pubblici Registri;

costituire, e/o partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Associazione medesima, realizzando anche gruppi di studio e di lavoro su specifici argomenti;

stipulare convenzioni, accordi, protocolli di intesa per l'affidamento a terzi di alcune delle attività sopra indicate;

organizzare corsi, conferenze, campagne educazionali, seminari a livello locale, nazionale ed internazionale, rivolti al pubblico ed alle figure sociali e sanitarie; realizzare tutorial, video, spot e campagne informative anche sui social network, con diversi supporti nonché iniziative di e-learning per la formazione e informazione a distanza tramite sistemi informatici;

promuovere e pubblicizzare la propria attività e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi direttamente o a mezzo terzi;

svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali, e di quelle strumentali sopra indicate.

L'Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi

altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari, oppure associarsi con altre istituzioni e inoltre promuovere e costituire direttamente altre organizzazioni dedicate alle medesime finalita'.

L'organizzazione puo' esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attivita' diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione e' operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'organizzazione puo' inoltre realizzare attivita' di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verita', trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformita' alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Sono tassativamente vietate le operazioni di raccolta e di sollecitazione del risparmio tra il pubblico, quelle previste dall'art. 1 della Legge 1/1991 e dell'art. 106 del D.Lgs. 385/1993, quelle attivita' finanziarie per le quali sia richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi o la sussistenza di particolari requisiti.

Le attivita' sono svolte dall'ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

Articolo 4

Le norme relative al funzionamento dell'Associazione, comprese quelle concernenti l'amministrazione e la rappresentanza, nonche' i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione, sono regolate dallo Statuto che, da me Notaio letto ai comparenti e da essi approvato, si allega al presente atto sotto la lettera "A", affinche' ne formi parte integrante e sostanziale.

Articolo 5

A formare il primo Consiglio direttivo i comparenti all'unanimita' nominano:

GRIIO Michele Presidente;

MASSOLA Sabrina Vice Presidente;

GIAMBARRESI Pier Luigi Tesoriere;

MINA Lorenzo Segretario;

PARADISO Mariangela Consigliere;

PASTORE Marco Consigliere;

AGRESTI Francesco Consigliere.

Il Consiglio dura in carica per tre anni ed e' rieleggibile fino ad un massimo di due mandati consecutivi.

Tutti presenti, accettano la carica loro conferita e dichiarano che nei loro confronti non esistono cause di ineleggibilita'.

I comparenti all'unanimita' nominano quale revisore contabile il dottor RIBETTO Paolo, iscritto nel Registro dei Revisori Legali dei Conti al n. 49214 con Decreto Ministeriale del 12 aprile 1995 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 31BIS del 21 aprile 1995, il quale accetta la carica conferita dichiarando che nei suoi confronti non esistono cause di ineleggibilita'.

Articolo 6

Gli esercizi sociali si chiudono al 31(trentuno) dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio si chiudera' il 31(trentuno) dicembre 2022 (duemilaventi-due).

Articolo 7

Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per la piena operativita' dell'Associazione presso le Autorita', enti ed istituti competenti (Agenzia delle Entrate, banche, etc.) ed a compiere tutte le pratiche necessarie all'acquisto da parte dell'Associazione della personalita' giuridica; ai soli effetti di cui sopra al nominando Consiglio direttivo viene data facolta' di apportare allo statuto qui allegato quelle modifiche che venissero richieste dalle competenti Autorita'.

Per tutto quanto non previsto nel presente atto e nell'allegato statuto, si fa espresso rinvio alle norme di legge in materia.

Articolo 8

Le spese del presente atto, dipendenti e consequenziali, sono a carico dell'Associazione; a tal fine vengono richieste tutte le agevolazioni fiscali e tributarie previste dalle leggi vigenti.

Le parti autorizzano me notaio al trattamento dei dati personali contenuti nel presente atto per dare esecuzione all'atto stesso, per adempiere ai doveri di legge e per le esigenze organizzative del proprio ufficio nonche' per le finalita' previste dalla normativa antiriciclaggio, previamente informate ai sensi di Legge.

E richiesto io notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ne ho dato lettura ai comparenti che da me interpellati, l'hanno in tutto confermato e sottoscritto alle ore venti.

Scritto a macchina da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me notaio, occupa undici pagine di tre fogli.

F.to: Michele GRIO

F.to: MINA Lorenzo

F.to: Francesco AGRESTI

F.to: Pier Luigi GIAMBARRESI

F.to: Paolo RIBETTO

F.to: PARADISO Mariangela

F.to: MASSOLA Sabrina

F.to: Marco PASTORE

F.to: Silvia FULVI notaio

(impronta del sigillo)

- lett. C: prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

*Archetipo
Procedura di sviluppo
Michele Turi
Pina Jorale
for Apr
Marche Sviluppo
Michele Turi*

- lett. I: organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- lett. U: beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

- lett. W: promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generate di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, include le banche dei tempi di cui all'art. 27 della legge 8 marzo 2000 n. 53 e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1 comma 266 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale finalità di solidarietà sociale nei settori della prevenzione della salute di interesse collettivo in particolare nella cardioprotezione per poter garantire una adeguata informazione attraverso una sensibilizzazione del maggior numero possibile di persone, nonché nei settori della promozione e organizzazione, educazione, formazione, informazione, anche attraverso l'opera di professionisti sanitari medici e infermieri, di giornate di sensibilizzazione dedicate, in particolare, agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado nell'ambito della promozione alla salute inerenti la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce.

L'associazione si propone inoltre di portare aiuto in tutti gli ambiti alle fasce sociali considerate disagiate o comunque deboli, con particolare attenzione verso l'infanzia, mediante interventi sul territorio istituiti anche in collaborazione con altre associazioni, enti e strutture che operano negli stessi ambiti allo scopo di facilitare la divulgazione e lo scambio di informazioni, metodologie di prevenzione e dati riguardanti le diverse attività ai fini della presa di conoscenza e conseguenti comportamenti da adottare.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Rientrano negli scopi della Associazione, tra l'altro, le seguenti attività:

promuovere e organizzare iniziative idonee a favorire la sensibilizzazione sul tema della cardioprotezione mediante interazione tra la Associazione, il sistema della prevenzione della salute nazionale ed internazionale, il sistema educativo e scolastico ed il pubblico;

promuovere e realizzare attività di educazione, formazione e informazione nel settore delle malattie cardiovascolari e respiratorie, in favore della popolazione, con particolare attenzione al mondo della scuola ed ai giovani, nel rispetto dei limiti imposti dall'art. 10, comma 5, del D.Lgs. 460/97, anche attraverso la prevenzione incidendo sugli stili di vita e sull'ambiente nonché per far conoscere l'importanza dell'intervento in caso di emergenza da parte della popolazione con il primo soccorso, i gesti salva vita quale la rianimazione cardiopolmonare e la defibrillazione precoce;

diffondere le informazioni e conoscenze sul tema di prevenzione e di terapie delle malattie cardiovascolari e delle malattie respiratorie croniche, nonché di prevenzione della morte improvvisa cardiaca, in particolare nella scuola e fra i giovani;

sostenere le iniziative e le attività scientifiche nel settore delle malattie cardiovascolari e dell'apparato respiratorio di altre associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni pubbliche e private;

organizzare l'attività diretta di prevenzione e diagnostica attraverso esami di screening e visite sul territorio e/o in ambulatori appositamente allestiti e gestiti in particolare verso i più giovani e i soggetti a rischio di patologie cardiovascolari e dell'apparato respiratorio;

sostenere progetti medici e scientifici, sia di base che clinica, anche in collaborazione con soggetti terzi pubblici e privati;

ideare, sostenere, promuovere, organizzare, finanziare direttamente o indirettamente, iniziative editoriali e/o di comunicazione riguardanti eventi, fatti o espressioni culturali e sociali attinenti lo scopo e le attività della Associazione, utilizzando qualsiasi mezzo di comunicazione ritenuto più opportuno, a livello locale, nazionale o internazionale;

ricevere contributi e sovvenzioni da enti pubblici, territoriali e non, e da soggetti ed enti e società privati, partecipare ad organismi ed enti nazionali ed internazionali;

promuovere la raccolta di fondi e finanziamenti a favore della Associazione ed altri Enti ed Organismi che perseguano scopi analoghi;

amministrare e gestire i beni di cui la Associazione sia proprietaria, locatrice, comodataria, concessionaria o comunque detentrica a qualunque titolo;

stipulare ogni più opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'acquisto a qualsiasi titolo ed anche tramite assunzione di prestiti e mutui, di beni mobili e immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti pubblici o privati, anche trascrivibili in Pubblici Registri;

costituire, e/o partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Associazione medesima, realizzando anche gruppi di studio e di lavoro su specifici argomenti;

stipulare convenzioni, accordi, protocolli di intesa per l'affidamento a terzi di alcune delle attività sopra indicate;

organizzare corsi, conferenze, campagne educazionali, seminari a livello locale, nazionale ed internazionale, rivolti al pubblico ed alle figure sociali e sanitarie; realizzare tutorial, video, spot e campagne informative anche sui social network, con diversi supporti nonché iniziative di e-learning per la formazione e informazione a distanza tramite sistemi informatici;

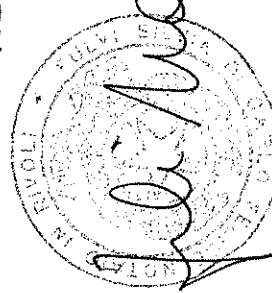
promuovere e pubblicizzare la propria attività e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi direttamente o a mezzo terzi;

svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali, e di quelle strumentali sopra indicate.

L'Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari, oppure associarsi con altre istituzioni e inoltre promuovere e costituire direttamente altre organizzazioni dedicate alle medesime finalità.

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

Roberto Gherardini Paolo Ricetto
Michele Tiro Parodi Giancarlo
Anna Jolanda Monica Sabrina
Franco Aquilino Franco Aquilino
Moto Portoni
Luigi Motta



L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017. Sono tassativamente vietate le operazioni di raccolta e di sollecitazione del risparmio tra il pubblico, quelle previste dall'art. 1 della Legge 1/1991 e dell'art. 106 del D.Lgs. 385/1993, quelle attività finanziarie per le quali sia richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi o la sussistenza di particolari requisiti.

Le attività sono svolte dall'ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

ART. 6

(Ammissione)

Sono associati dell'organizzazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Possono aderire all'organizzazione altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non superi il cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite al successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti da almeno un mese nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le delibere assunte dagli organi;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 8

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

La perdita della qualifica di Associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente a un Associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.

ART. 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea degli associati
- Consiglio Direttivo o organo di amministrazione (all'interno del quale verranno nominati Presidente e Vice Presidente)
- Organo di controllo
- Organo di revisione

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 11

(L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'organizzazione, iscritti nel Libro

Handwritten signatures and stamps on the right margin:
- Top right: *Quaranta Paolo Roberto*
- Middle right: *Prof. Agn. Pifferi*
- Below middle right: *Morco Pifferi*
- Bottom right: *Maria J. Pifferi*
- Far right: *Maria Salina*
- Bottom left: *Anchele Tino*
- Bottom center: *Pinocchio Pifferi*
- Stamp: A circular official stamp of the ODV (Organismo di Volontariato) with the text "ODV" and "PUBBLICITÀ" visible.

degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e/o mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i Soci anche assenti o dissenzienti.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stesso;

- determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli Associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3, comma 3, dello Statuto;
- approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni di personale retribuito che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV.

ART. 13

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15

Il Consiglio direttivo governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio direttivo è composto da tre a sette membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti fino a un massimo di due mandati consecutivi. L'Assemblea tuttavia può derogare a tale limitazione quando vi siano motivi ritenuti validi a discrezione dell'Assemblea medesima.

L'Assemblea che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta al semestre, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei componenti.

La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con cinque giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è

validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- nomina il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario.
- amministra l'organizzazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runts,
- disciplina l'ammissione degli associati),
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei Soci;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- ha facoltà di costituire Comitati, a cui partecipano gli Associati o esperti anche non Soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese dell'ODV, e in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ODV; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione; la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo.

Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

ART. 16

(Il Presidente)

Il presidente è eletto a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca

decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17

(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18

(Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.

Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica tre anni e può essere nominato fino a due volte consecutive.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'ODV, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del

bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 19

(Libri sociali)

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura

Handwritten signatures and stamps on the right margin:
- Top: *Gruber*
- Middle: *Recluy*, *Apert*, *Moreno*, *Storace*, *Monte Selma*, *Luigi*
- Bottom: *Mina*, *Roberto*, *Michele*, *Paolo*
- Stamp: A circular notary stamp with the text "NOTAIO" and "FOLIO SILVIA" is visible.

dell'organo a cui si riferiscono;

d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

ART. 20

(Risorse economiche)

L' ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

a) quote e contributi degli Associati;

b) eredità, donazioni e legati;

c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;

e) entrate derivanti da prestazioni e servizi convenzionati; rimborsi da convenzioni;

f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli Associati e a terzi anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, rendite patrimoniali;

g) erogazioni liberali degli Associati e dei terzi;

h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es. feste, sottoscrizioni anche a premi, attività di raccolta fondi);

i) ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs 117/2017.

ART. 21

(I beni)

Il patrimonio dell'ODV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

a) beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV;

b) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV;

c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017, a Fondatori, Associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'organizzazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste e di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio fino al trentuno dicembre di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo amministrativo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV, o inviato per posta elettronica PEC, Fax o R/r, almeno 7 (sette) giorni prima dell'assemblea per essere consultato da ogni Associato. Infine il bilancio è depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24

(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 26

(Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario/socio.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

ART. 27

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28

(Responsabilità della organizzazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

ART. 29

(Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

Handwritten signatures and stamps on the right margin:
- Top: *Giuseppe P. Billo*
- Middle: *Pietro Pichero*, *Dotore*, *Mario*
- Bottom: *Mina Jofredo*, *Monica Sabrina*, *Michele Taro*, *Paolo Pichero*
- Stamp: A circular official stamp of the *Registro Unico Nazionale del Terzo Settore* is visible, partially obscured by the signatures.

ART. 30

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

ART. 31

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

ART. 32 – (Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Certificazione di conformita' di copia redatta su supporto digitale a originale redatto su supporto analogico (art. 22, d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 • art. 68-ter, legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritto, dott.ssa Silvia Fulvi, notaio in Rivoli iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Torino e Pinerolo, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia su supporto informatico e' conforme al documento originale su supporto cartaceo, conservato nei miei rogiti e firmato a norma di legge che si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Rivoli, quindici novembre duemilaventidue

(File firmato digitalmente dal notaio Silvia Fulvi)